

TAX NEWS

2018-1

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.



SOMMARIO

PRASSI

Limiti agli accertamenti "posticipati" secondo l'AIDC

GIURISPRUDENZA

Riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro: decorrenza del nuovo art. 20

SCADENZE – FEBBRAIO 2018

APPROFONDIMENTO

Novità fiscali del Collegato alla Legge di Bilancio 2018

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

Limiti agli accertamenti "posticipati" secondo l'AIDC

(Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Norma di Comportamento n. 200)

Con la Norma di Comportamento in esame, l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha analizzato una casistica, connessa all'accertamento, di non immediata risoluzione.

Quando, infatti, nell'ambito di una verifica fiscale, vengono analizzate voci di costo/ricavo che originano da fatti rilasciati ad anni non più accertabili, quali sono i reali poteri dell'Amministrazione finanziaria: è possibile avanzare contestazioni? Ed ancora, quale prova deve opporre il contribuente, a fronte di eventi per i quali potrebbe non disporre nemmeno più dell'originaria documentazione? Tra le molte esemplificazioni, si pensi al caso di un avviamento iscritto a bilancio in anni non più accertabili, rispetto al quale l'impresa stanziava e deduce, negli anni successivi, quote di ammortamento.

Diversi gli spunti che la Norma di Comportamento n. 200 offre sul punto:

- in casistiche come quella in esame il contribuente non può essere gravato da un onere probatorio eccedente quello previsto per legge sul piano degli obblighi di conservazione documentale. Sarà pertanto possibile comprovare la correttezza del proprio operato avvalendosi di *ogni ragionevole mezzo di prova*, individuabile, nel pensiero degli esperti dell'AIDC,

nelle scritture contabili e ausiliarie, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta ancora accertabili, nei contratti, nelle perizie e in qualsiasi ulteriore documentazione del cui obbligo di conservazione il contribuente sia ancora gravato, ovvero sia stato oggetto di volontaria conservazione

- ancorché l'imprenditore sia tenuto a conservare le scritture contabili per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile), dovendo per lo stesso periodo conservare anche le fatture attive e passive, le lettere spedite e ricevute e i telegrammi spediti e ricevuti, trattasi di un obbligo di natura civilistica che non comporta un corrispondente allungamento dei termini di accertamento fiscale;
- con riferimento alle norme più strettamente tributarie, occorre tenere conto dell'articolo 22, comma 2, Dpr n. 600/1973, in base al quale le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, nonché di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, della Legge 212/2000, il quale dispone che l'obbligo di conservazione degli atti e dei documenti stabiliti agli effetti tributari non può eccedere il termine di 10 anni dalla loro emanazione o formazione. Sul punto l'AIDC evidenzia opportunamente che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile e tributaria oltre il termine decennale di cui all'articolo 2220 del Codice Civile, *non rappresenta un principio di carattere generale*, non trovando applicazione quando il termine per l'accertamento sia spirato prima che l'avviso di accertamento sia stato notificato. Si tratta, infatti, di un termine efficace solo quando l'accertamento sia notificato prima del termine di decadenza e non sia stato ancora definito allo spirare del 10° anno: una diversa applicazione del precetto, infatti, determinerebbe il protrarsi indefinito dell'obbligo di conservazione delle scritture, anche oltre il periodo decennale, in quanto discrezionale.

In buona sostanza, in base alla citata Norma di Comportamento, quando l'evento originario risalga a un periodo non più accertabile, l'onere della prova relativo alle poste imputate nei periodi successivi all'evento originario – ovvero ai periodi ancora accertabili –

è assolvibile sulla base della produzione da parte del contribuente di un'ordinata e coerente documentazione contabile e tributaria riguardante i periodi di imposta per i quali sono ancora pendenti i termini di conservazione obbligatoria delle scritture e della documentazione contabile e tributaria.

Nell'esemplificazione proposta, e riferita alla prova della corretta deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali acquistati in un esercizio non più accertabile, il contribuente è quindi chiamato a produrre un'ordinata e regolare tenuta delle scritture contabili, comprensiva del Registro dei beni ammortizzabili previsto dall'articolo 16 del Dpr 600/1973 o del Libro degli inventari, ove opportunamente integrato ai sensi di legge, mentre non è gravato dall'obbligo di produrre documenti risalenti all'esercizio in cui il bene è stato acquistato, quando sia spirato il termine di decadenza dell'accertamento relativo a quel periodo d'imposta.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. ssa Silvia Cirillo

RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: silvia.cirillo@rsm.it

www.rsm.it

GIURISPRUDENZA

Riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro: decorrenza del nuovo art. 20 (Corte di Cassazione, sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018)

Nell'analisi riportata nelle Tax News 2017/12, riguardante le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, si è dato conto delle novità in materia di imposta di registro.

Più in particolare, si è data evidenza delle modifiche apportate all'art. 20 del DPR n. 131/1986, derubricato "interpretazione degli atti".

In base al testo in vigore fino al 31-12-2017, si prevedeva che:

l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Tale formulazione ha ingenerato, specialmente negli ultimi anni, un notevole contenzioso tributario, derivante dalla marcata attività di "riqualificazione degli atti" posta in essere dall'Agenzia delle Entrate. Per comprendere la portata di tale attività riqualificatoria valga un esempio su tutti, che ha tenuto banco negli ultimi tempi, concernente la cessione del 100% della partecipazione detenuta in una società (cfr. Tax News 2016 7/8): tale operazione (in sé soggetta ad imposta di registro in misura fissa), viene sovente riqualificata dall'Agenzia delle Entrate come una cessione di azienda (e soggetta, pertanto, ad imposta di registro in misura proporzionale), venendo valutati gli effetti della prima operazione analoghi e sovrapponibili a quelli della seconda.

Per porre un argine a questo stato di cose, per mezzo dell'art. 1, comma 87, della Legge 205/2017, l'art. 20 è stato riformulato nei seguenti termini:

l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

In base alla nuova formulazione dell'art. 20, quindi, al fine di applicare correttamente l'imposta di registro, l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione *deve essere operata con esclusivo riferimento allo stesso ed agli effetti giuridici dal medesimo atto prodotti*, senza poter considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo ai fini di una riqualificazione dell'operazione.

Rimane, d'altro canto, tra i poteri dell'Amministrazione finanziaria, quello di sindacare l'operazione effettuata invocando, al ricorrere delle condizioni, l'abuso del diritto (art 53-bis del DPR n. 131/1986).

Per quanto concerne la modifica apportata all'art. 20 rimaneva da comprendere se la stessa avesse effetto solo dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018) ovvero se valesse anche in chiave retroattiva.

A fugare tale dubbio è intervenuta la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2007 dello scorso 26 gennaio 2018.

In tale sentenza, infatti, i giudici Ermellini hanno statuito che la disposizione di cui all'art. 1, comma 87, lett. a), della Legge n. 205 del 2017, non avendo natura interpretativa, bensì innovativa, non esplica effetti retroattivi.

Come conseguenza di tale interpretazione, gli atti antecedenti al 1° gennaio 2018 continuano ad essere

assoggettati all'imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'art. 20, D.P.R. n. 131 del 1986, ed esposti pertanto alle riqualificazioni sovente operate dall'Amministrazione finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dr. Gabriele Giardina

RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it

www.rsm.it

SCADENZE – FEBBRAIO 2018

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato a 700.000 euro.
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
 - in materia di IVA,
 - in materia di imposte sui redditi ed IRAP,
 - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro.

venerdì 9

Country by Country Reporting – invio comunicazione

Entro la data odierna le società interessate dalla normativa (art. 1, commi 145 e 146, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivo Decreto attuativo del 23 febbraio 2016) comunicano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati concernenti la reportistica fiscale relativa all'anno 2017.

Si veda sul punto l'approfondimento contenuto nelle Tax News 2017 11.

venerdì 16

TFR – versamento a saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Scade il termine per il versamento a saldo, da parte dei sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/73, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul T.F.R. nell'anno precedente. La rivalutazione è infatti soggetta ad imposta sostitutiva dell'11% mediante versamento, in acconto entro il 16 dicembre dell'anno di maturazione, ed a saldo entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo. L'acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo l'applicazione del cd. metodo previsionale.

Codice Tributo

1713, denominato "saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta".

mercoledì 28

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

In base al nuovo calendario 2018, entro il termine odierno va trasmessa telematicamente la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel IV trimestre del 2017.



Imposta di bollo assoluta in modo virtuale – versamento rata

Per coloro che risultano autorizzati ad assolvere il tributo in modo virtuale, entro il termine odierno va effettuato il versamento (mediante mod. F24), in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio, della rata bimestrale .



APPROFONDIMENTO

Novità fiscali del Collegato alla Legge di Bilancio 2018

Nello scorso numero delle Tax News si è dato conto delle novità fiscali introdotte con la Manovra di Bilancio per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 2015).

Di seguito, a completamento della disamina dei provvedimenti emananti negli ultimi mesi del 2017, si riportano i principali contenuti di carattere tributario entrati in vigore mediante il cd. "Collegato" alla legge di bilancio (Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017).

Rottamazione dei ruoli

Vengono riaperti i termini per l'adesione alla cd. "rottamazione" delle cartelle esattoriali, a beneficio di coloro che non hanno aderito alle precedenti "edizioni".

Il nuovo termine di presentazione della richiesta di accesso alla rottamazione è fissato al 15 maggio 2018, mentre il pagamento rateale è stabilito entro il mese di febbraio 2019. La rottamazione si riferisce ai carichi affidati nel periodo 2000-2016.

È previsto altresì il "ripescaggio" di coloro che sono stati esclusi dalla precedente edizione della rottamazione per mancato pagamento di tutte le rate scadute alla data del 24 ottobre 2016: in tal caso le rate scadute al 31 dicembre 2016 dovranno essere versate entro il 31 luglio 2018, mentre quanto dovuto per la rottamazione dovrà essere corrisposto ratealmente.


Da ultimo, slitta al luglio 2018 (in luogo di aprile) il termine di versamento della IV rata della precedente edizione della rottamazione.

Spesometro

Si introducono una serie di "correttivi" allo spesometro, sia sotto il profilo sanzionatorio che in relazione al contenuto delle comunicazioni periodiche.

Più in dettaglio:

- si prevede la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018;
- è consentito di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale;
- a fronte delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo, in luogo dei dati relativi alle singole fatture;
- per l'omissione/erroneità/imcompletezza dei dati trasmessi, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

- 
- Si evidenzia che con apposito Provvedimento del 5 febbraio 2018 i termini della comunicazione dei dati delle fatture del II semestre 2017 e dei dati delle fatture emesse e ricevute sono stati prorogati al 6 aprile 2018.

Split Payment

Si estende ulteriormente l'ambito di applicazione dello *Split Payment*, includendosi ora:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*;
- le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*;
- le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'IVA.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Bonus investimenti in pubblicità – modifiche

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari (cfr. Tax News 2017/9) viene esteso ora anche agli *enti non commerciali*, includendo inoltre gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online.

Sanatoria frontalieri

Si introduce una sorta di "mini Voluntary-Disclosure".

Più in particolare, le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 5 dicembre 2017, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di lavoro dipendente e/o autonomo, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento di un importo pari al 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

La sanatoria si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Dal punto di vista procedurale, l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018.

Il versamento delle somme dovute può avvenire in unica rata ovvero essere ripartito in 3 rate mensili consecutive di pari importo; in caso di versamento "spontaneo" il termine ultimo è il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.



Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Alberto Baudo

RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: alberto.baudo@rsm.it

www.rsm.it



FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

LO SAPETE CHE...

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile una app per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso disponibile per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la app "Dimissioni Volontarie". Per accedervi i soggetti devono essere in possesso di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale introdotto sulla piattaforma dei servizi del Ministero dallo scorso 19 maggio 2017. I soggetti abilitati possono utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa app è stata realizzata per dispositivi Android ed Appel.

SENTENZA DEL MESE


Le conseguenze sanzionatorie della contestazione tardiva

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30985/2017, ha risolto il contrasto giurisprudenziale creatosi in merito al regime sanzionatorio in caso di licenziamento disciplinare viziato da una contestazione tardiva dell'illecito posto a suo fondamento. La controversia da cui scaturisce la pronuncia delle Sezioni Unite nasce dal ricorso presentato da un lavoratore avverso il licenziamento per giusta causa intimatogli a fronte di un procedimento disciplinare avviato a circa 2 anni dall'avvenuta cognizione, da parte della società datrice di lavoro, dei fatti addebitatigli. Due gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Secondo il primo orientamento il vizio della tardiva contestazione non costituisce un carattere sostanziale del diritto di recesso del datore, applicandovi, quindi, la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori. Il secondo orientamento considera l'immediatezza del provvedimento espulsivo un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori. Le Sezioni Unite hanno deciso di aderire – alla conclusione di una travagliata vicenda processuale – al primo orientamento, formulando il seguente principio di diritto: *"La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all'accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso, ricadente «ratione temporis» nella disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato al comma 42 dell'art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l'applicazione della sanzione dell'indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970"*. Ciò significa che, in presenza di un licenziamento illegittimo per tardiva contestazione deve applicarsi la tutela indennitaria piena, che comporta il riconoscimento in favore del lavoratore interessato, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, di una indennità risarcitoria di importo compreso tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

GIURISPRUDENZA

Legittimo il licenziamento intimato via e-mail

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29753/2017, si è pronunciata in merito alla legittimità del licenziamento intimato tramite e-mail. In particolare la Corte, attraverso una interpretazione letterale



del disposto di cui alla legge 604/66, ha inteso chiarire che *"il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità"*. Il licenziamento è, infatti, un atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario. Nel caso in esame era stato dimostrato che il lavoratore, ricevuta la comunicazione, l'aveva poi trasmessa ai propri colleghi, informandoli del fatto che non avrebbe più lavorato presso l'azienda e, di conseguenza, dando prova dell'effettiva ricezione del messaggio. Tale sentenza si inserisce all'interno di una serie di pronunce che stanno, di recente, sempre più riconoscendo validità alle comunicazioni trasmesse senza firma digitale e fuori dai circuiti pec, confermando così un'ordinanza del Tribunale di Catania del 27 giugno 2017 che in un caso analogo aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato tramite whatsapp.

Solo indennità se viene meno il motivo del licenziamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 331 pubblicata lo scorso 10 gennaio 2018, è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze sanzionatorie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ritenuto illegittimo. Nel caso di specie un lavoratore era stato licenziato a seguito di una intervenuta modificazione dell'organizzazione di impresa dovuta ad una interdittiva prefettizia disposta per presunte infiltrazioni mafiose. Investito della questione, il giudice amministrativo aveva poi dichiarato illegittimo il provvedimento interdittivo, circostanza che portava il lavoratore ad impugnare il licenziamento per essere venuto meno il presupposto che l'aveva determinato. Seguendo tale ragionamento, il giudice di merito accordava al lavoratore la tutela risarcitoria ex comma 6 dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per il caso di licenziamento *"dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione"*, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità tra le 6 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione la quale ha ritenuto che il caso *de quo* non è riconducibile a quello che richiede un connotato di particolare evidenza nell'insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso (constatato che l'interdittiva era stata realmente disposta), ritenendo, quindi, applicabile il regime di tutela risarcitoria previsto dal comma 5 dell'articolo 18, da determinarsi tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Illegittimo il licenziamento per rissa fuori dall'azienda

La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 gennaio 2018 n. 297, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che, dopo aver avuto un'accesa discussione nei locali aziendali con un collega in presenza di altri dipendenti e avventori, proseguiva il litigio all'esterno, rendendosi responsabile di una rissa sfociata in lesioni al collega con armi da taglio. La Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso dalla Corte di Appello territorialmente competente ed, in particolare, che la condotta non rientrava fra quelle sanzionate dalla contrattazione collettiva con la pena massima dell'espulsione. Ciò in quanto mancava l'elemento spazio-temporale di diretta correlazione con i fatti avvenuti all'interno del luogo di lavoro. La Corte ha, quindi, concluso per l'illegittimità del licenziamento, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando il datore di lavoro al pagamento in favore del dipendente licenziato dell'indennizzo tra le 12 e le 24 mensilità della retribuzione globale di fatto così come previsto dall'art. 18, comma 5, della L. 300/70, per la cui determinazione ha disposto la rimessione della causa al giudice di secondo grado.

Il rifiuto alla prestazione è giustificato solo a fronte di un inadempimento complesso del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018, ha cassato la decisione della Corte di Appello territorialmente competente che, aderendo alle conclusioni del giudice di prime cure, aveva confermato l'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che, rifiutandosi di svolgere mansioni inferiori, si era assentato dal servizio per oltre quattro giorni. La Corte di Appello, disponendo la reintegrazione in servizio ai sensi dell'art. 18, L. n. 300/70, aveva ritenuto tale comportamento quale legittima forma di autotutela ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. La Cassazione – pur confermando il demansionamento e la parziale sussistenza dei presupposti per l'applicazione della citata norma civilistica – ha accolto il ricorso del datore di lavoro (soccumbente nel giudizio di merito) sull'assunto che l'adibizione a mansioni inferiori non autorizza il lavoratore a rendersi totalmente inadempiente alla prestazione. Ciò, ove il datore di lavoro (come nel caso di specie) assolva ai propri obblighi primari quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa, oltre che la tutela della salute e la sicurezza. In sostanza solo in caso di un inadempimento totale del datore di lavoro è ammesso e ritenuto giustificato il rifiuto aprioristico alla prestazione lavorativa. Diversamente si configura un comportamento in violazione della buona fede richiesta dall'art. 1460 cod. civ., oltre che dei doveri di diligenza e sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro.


Modifica dell'orario di lavoro: niente comportamento antisindacale se si dà esecuzione a un accordo già raggiunto con le parti sociali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 88 del 4 gennaio 2018, ha statuito che non è considerabile quale condotta antisindacale, la decisione del datore di lavoro di modificare l'orario di lavoro, senza consultare la delegazione sindacale, bensì fornendo una semplice informativa, se lo stesso si è limitato a dare esecuzione ad un accordo già raggiunto con le parti sociali. Nel caso di specie, Poste Italiane S.p.A. era stata convenuta in giudizio per condotta antisindacale sull'assunto che avesse proceduto ad una modifica dell'orario di lavoro in violazione delle disposizioni di cui al CCNL applicato, e cioè senza aver proceduto alla preventiva consultazione della delegazione sindacale. Tuttavia, la Corte di Cassazione, nel confermare decisione della Corte Territoriale, ha evidenziato che la società e le organizzazioni sindacali avevano raggiunto uno specifico Accordo operante in caso di nuovi regimi di orario la cui introduzione nell'unità produttiva di riferimento prevedeva l'obbligo di informativa alla Delegazione sindacale cui spettava l'onere, entro i cinque giorni, di provocare – se del caso – la consultazione. Orbene, a parere della Corte, la società aveva rispettato l'onere di informazione, essendo, invece, rimasta inattiva la Delegazione, con conseguente correttezza del comportamento aziendale dimostratosi rispettoso sia delle previsioni del CCNL che dell'accordo sindacale.

PRASSI

E' illecito il trattamento dei dati effettuato in violazione della normativa sulla privacy e dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 479 del 16 novembre 2017, ha ritenuto illecito – vietandolo – il trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato da Poste Italiane S.p.A. per il tramite di un sistema utilizzato per la gestione delle attese allo sportello. In particolare, Poste Italiane aveva ritenuto tale sistema uno strumento di lavoro e conseguentemente non (i) aveva coinvolto i sindacati e (ii) aveva rilasciato alcuna specifica informativa al personale. Il Garante ha, invece, rilevato che: (i) il sistema implementato non poteva ritenersi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto



dei Lavoratori, "*indispensabile*" per rendere la prestazione lavorativa, rientrando, invece, nel novero degli strumenti disponibili per organizzare l'attività lavorativa, dai quali potrebbe derivare indirettamente il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Pertanto per la sua implementazione sarebbe stato necessario l'accordo sindacale ed il rilascio ai dipendenti interessati di una adeguata informativa sulle modalità e finalità delle operazioni di trattamento rese possibili dal sistema. Inoltre, a parere del Garante, sono stati violati i basilari principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, stante il monitoraggio continuo della prestazione lavorativa, l'impossibilità per gli interessati di interrompere tale monitoraggio e l'esistenza di misure diverse per il raggiungimento dei medesimi obiettivi aziendali.

L'apprendista può essere distaccato presso altro datore di lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018, ha fornito un parere in merito alla compatibilità della formazione in un contratto di apprendistato con il distacco ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003. In proposito, l'Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell'istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge. In particolare, in ordine alla sussistenza dell'interesse del distaccante, all'espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore ed infine alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la figura di quest'ultimo soggetto, l'Ispettorato, nel richiamare quanto già affermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 40/2004, ha osservato che (i) qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell'unità produttiva in cui operano gli apprendisti e (ii) questo discorso vale sia per l'attività di formazione "*a distanza*" e che per l'attività di "*tutoraggio*". In tali casi la condizione è che il tutor sia in grado di garantire l'integrazione fra l'eventuale formazione esterna e quella interna, potendo egli assumere anche solo "*la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista*".

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare:

Avv. Vittorio De Luca
De Luca & Partners

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: info@delucapartners.it;
www.delucapartners.it

oppure

Dott. Stefano Turchini
HR Capital

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: info@hrcapital.it
www.hrcapital.it



RSM STUDIO PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano

Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT13174301005

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2018

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

